



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) TRIENNIO 2020-2022. CONFERMA PTPCT TRIENNIO 2019-2021**

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N.5 DEL 13/01/2020

L'annoduemilaventi, addì **tredecì** del mese di gennaio alle ore 12.00, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	Micheli Maurizio	Vice Sindaco		X
3	FIorenza DAVIDE	nessuno	X	

Totale presenti n. **2**

Totale assenti n. **1**

Assiste alla seduta il DR. Giampaolo Giovanelli Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) TRIENNIO 2020-2022. CONFERMA PTPCT TRIENNIO 2019-2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28/11/2012, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione;
- la legge in parola ha conferito, inoltre, una delega al Governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato:
 - il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013);
 - il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge novembre 2012, n. 190";
 - il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 7, della sopracitata L. 190/2012 che prevede l'obbligo generale, per ogni Pubblica amministrazione, di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e, nel dettaglio indica, di norma per gli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Segretario, salva diversa e motivata determinazione;

- l'art. 43, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, vigente che stabilisce che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;

DATO ATTO:

- che il sindaco in data 05/03/2014 ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 7 e seguenti, della legge 190/2012 nonché dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, rispettivamente responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza del Comune di Pievepelago il Segretario comunale Morganti Dr. Gianfranco;
- - che il dottor Morganti è cessato dal servizio con decorrenza 01-12-2018
- che il sindaco con decreto nr. 4 del 10-12-2018, nominava vice segretario del Comune la d.ssa Annalisa Antonioni e da tale data la stessa veniva nominata anche RCPT;
- che il suddetto incarico aveva durata 120 gg per cui in data 10-04-2019 il sindaco nominava segretario comunale reggente a scavalco il dr. Giampaolo Giovanelli del Comune di Pavullo;
- che da tale data il dr. Giovanelli Giampaolo veniva nominato anche responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza del Comune di Pievepelago;
- che a seguito delle elezioni amm.ve tenutesi in data 26-05-2019 è stato confermato responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza del Comune di Pievepelago il segretario comunale reggente a scavalco dr. Giampaolo Giovanelli;

PRESO ATTO che:

- la citata legge attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabilità e compiti, primo fra tutti la redazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, che deve essere approvato dall'Amministrazione comunale e trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- il Decreto Legislativo n. 97/2016 suddetto, nel modificare il D.lgs. 33/2013 e la Legge 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC; in particolare la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione";

RILEVATO che:

- il comma 8 dell'art. 1 della Legge 190/2012 dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- il Piano in parola, anche in esito alle recenti modifiche di cui al D.Lgs. n. 97/2016 suddetto deve contenere apposita sezione afferente la misure programmatiche dell'Ente in materia di trasparenza e le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente ed in essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 91 del 05/12/2016 ad oggetto "Programma triennale per la trasparenza – adeguamento a seguito delle modifiche agli obblighi di pubblicazione introdotte dal D.lgs. 97/2016" con la quale:

- sono stati recepiti le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 e l'aggiornamento dell'allegato alla deliberazione n. 50 del 4 Luglio 2014 assunta dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni - Autorità Nazionale Anticorruzione ora A.N.A.C. recante le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale;
- è stato disposto l'aggiornamento della struttura del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" ed incaricati i Responsabili di Area, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti previsti dalla normativa sopra richiamata;

VISTE le proprie deliberazioni:

- n. 84 del 28/10/2013, con la quale l'Amministrazione ha recepito i contenuti del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190", approvato con D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62;
- nr. 12 del 14-03-2016 di approvazione del nuovo codice dipendenti pubblici dopo il coinvolgimento degli stakeholder;
- n. 97 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il documento recante "Definizione linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)", comprensivo del modulo da utilizzare per la presentazione delle segnalazioni di che trattasi;
- di Giunta comunale n. 99 del 29/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la mappatura dei processi e dei procedimenti ai fini dell'anticorruzione
 - di Giunta Comunale n. 38 del 29/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) del Comune di Pievepelago riferito al periodo 2020-2022 poi aggiornato con G.c. 2/2020 ;

Vista la deliberazione ANAC del 21.11.2018 n° 1074 con la quale si approva definitivamente l'aggiornamento 2018 del PNA e nella parte IV relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni , l'ANAC così dispone:

.Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPCT

...Un'ulteriore criticità venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha riguardato, specie per i comuni molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT).

Sulla questione l'Autorità non può che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPCT 2018-2020) (Cfr. § 3, Parte generale).

Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT

non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate.

In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.

Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. Sull'adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3).

In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio

- La Delibera n. 1064 del 13.11.2019 con la quale l'A.N.A.C. ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ed ha:
 1. consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni relative alla parte generale del PNA, intendendo come superate le indicazioni contenute nelle parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati;
 2. confermato la validità degli approfondimenti svolti nelle parti speciali dei PNA precedenti, fra le quali quello relativo alle semplificazioni per i piccoli comuni contenuto nell'Aggiornamento PNA 2018, sopra richiamato;
 3. confermato altresì la validità degli approfondimenti su specifici settori di attività o materie contenuti nei PNA precedenti;
 4. fornito:
 - nell'*Allegato 1*, indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, fornendo indicazioni circa la mappatura dei processi, stabilendo una gradualità per la mappatura analitica, suggerendo di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche e stabilendo altresì che, per le amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, sia ammissibile un livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi rappresentato dal "processo", non ulteriormente scomposto in "attività";
 - nell'*Allegato 2*, indicazioni circa la rotazione "ordinaria" del personale e, specificamente al paragrafo 5. ulteriori indicazioni sulle misure alternative da adottare in caso di impossibilità di rotazione;
 - nell'*Allegato 3* tutti i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT;
- 1. disposto che il PTPCT debba essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente entro 1 mese dall'approvazione;
- 2. stabilito che i RPCT sono tenuti a inserire i dati del PTPCT sulla piattaforma online ANAC appositamente predisposta entro il 31.01.2020, sulla quale sono tenuti anche ad elaborare la relazione annuale di cui all'art. 1, c. 14 della L. 190/2012, entro lo stesso termine;

CONSTATATO che nella deliberazione 1064 suddetta l'ANAC, nel paragrafo 5) dedicato all'adozione annuale del PTPCT ha confermato le agevolazioni previste per i piccoli comuni in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione;

Precisato che il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le amministrazioni che si trovino ad adottare od aggiornare misure di prevenzione di fenomeni corruttivi;

CONSIDERATO che il Comune di Pievepelago ha una popolazione inferiore ai 5000

Abitanti;

DATO ATTO Che:

- con la propria deliberazione nr. 9 del 29-01-2019 nell'approvare il PTPCT per il triennio 2019/2020 si confermavano i contenuti del PTPCT 2018/2020 con le precisazioni di seguito riportate:

- nella sezione dedicata al contesto interno "Dipendenti in servizio al 31-12-2018 " si precisava che il totale è 18 di cui 3 vacanti per cui effettivi in servizio 15;*
- *nel DUPS sopra menzionato e nella deliberazione G.C. 77 del 08-11-2018 di approvazione del programma triennale del personale e ricognizione dotazione organica è stata data ampia descrizione della situazione;*
- *con riferimento all'art. 3 "procedure di formazione e adozione del piano" sono previste una serie di tempistiche che per motivi organizzativi e di sottodimensionamento del personale sono state rispettate ma in modo informale in quanto, se da un lato la difficoltà degli enti di piccole dimensioni è quella di produrre la medesima documentazione di un ente maggiore, dall'altro la conoscenza diretta delle persone e delle situazioni è un valore aggiunto che permette di percepire e valutare immediatamente le attività ove può esservi rischio di corruzione;*
- *si conferma l'impossibilità di procedere alla rotazione del personale in quanto nell'ente sono presenti solo due figure apicali di cat. D ;*
- *per le procedure di gara oltre i 40.000 curate dalla centrale unica di committenza , un elemento di ulteriore garanzia è il rispetto dell'attuale normativa (art. 40 del D.lgs. 50/2016) che dal 18-10-2018 ha imposto le gare telematiche; tale procedura viene svolta tramite la piattaforma SATER di Intercenter;*
- *Con riferimento alla sezione dedicata alla Trasparenza si darà attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1074/2018 mediante collegamenti con l'albo pretorio on line e collegamenti ipertestuali;*
- *Con riferimento all'attività di pubblicazione sui siti WeB, va ricordato tuttavia che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) (par. 1 lett.c) e quelli esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o*

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett.d). Il

medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

SENTITO il RCPT il quale ha confermato che nel corso dell'anno 2019 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative e che pertanto ai fini dell'approvazione del PTPCT per il triennio 2020/2022 sia opportuno confermare i contenuti del PTPCT 2019/2021 come sopra specificato dall'ANAC con la deliberazione numero 1074 del 21.11.2018 e confermata con deliberazione nr. 1064 del 13-11-2019;

RITENUTO tuttavia effettuare alcune integrazioni e precisazioni rispetto all'anno precedente sia per quanto riguarda il discorso della rotazione del personale sia per il c.d pantouflage o revolving doors non presente nel piano precedente:

A)

- il personale dell'ente al 31-12-2019 è di nr.14 unità che aumenteranno a nr. 15 con l'assunzione in data 11-01-2020 dell'istruttore direttivo all'area tecnica;*
- con l'assunzione di tale figura, dopo un opportuno periodo di esperienza si prevede di affidare alla stessa la P.O. dell'area tecnica attualmente in carico al sindaco;*
- in virtù del coordinamento dei vari strumenti di programmazione con il PTPCT si evidenzia che sia l'assunzione della nuova figura tecnica , sia di una nuova di cat. C part time nell'area amministrativa- servizi demografici commercio, sia di un'ulteriore a seguito di un prossimo pensionamento possa essere di supporto nella rotazione del personale che nelle piccole realtà è praticamente impensabile. Infatti pur non essendo attuabile la rotazione delle P.O. a causa del loro esiguo numero che rischierebbe di causare la paralisi della struttura, alcune figure di nuovo ingresso con una formazione di buon livello si prevede possano essere più flessibili e impiegabili in diverse attività (tra loro interscambiabili).*
- Per quanto riguarda il settore degli appalti anche di modeste dimensioni verranno sempre utilizzati in misura maggiore i mercati elettronici e data pubblicità alle future procedure con avvisi pubblici di manifestazione di interesse per consentire una più ampia partecipazione e trasparenza,*

- B)

Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (cd. pantouflage o revolving doors)

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal

presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Sul punto occorre anche tenere presente l'Orientamento ANAC n. 24 del 21.10.2015 il quale prevede che "le prescrizioni ed i divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che – pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri – sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorchè redatto e sottoscritto dal funzionario competente".

I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'organizzazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto, ovvero coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, Responsabili titolari di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016).

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:

- nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;*
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
- verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;*
- si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.*

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del Piano di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come confermato dalla nota ANCI sopra richiamata e ritenuto, conseguentemente, di procedere alla formalizzazione dei necessari e conseguenti provvedimenti;

VISTI infine:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- il vigente Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione alla corruzione e della trasparenza, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2) di approvare il **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 confermando i contenuti del PTPCT 2019/2020 (di aggiornamento del triennio 2018/2020) con le precisazioni di cui in narrativa già integralmente richiamate al precedente punto 1)** in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell'anno 2019 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al PNA confermata con deliberazione ANAC nr. 1064 del 13-11-2019;

3) di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste nonché le prescritte pubblicazioni e trasmissioni, in osservanza della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

4) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione,

Con successiva separata votazione **unanime** favorevoli, resa in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

5) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Fto dr. Giampaolo Giovanelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ___31-01-2020_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Della adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla data di pubblicazione.

Pievepelago lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dr. Giampaolo Giovanelli

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

lì, 13-01-2020

Il Segretario comunale
Fto dr. Giampaolo Giovanelli

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:

lì,

Il Responsabile del Servizio
Fto

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

lì,

Il Revisore dei conti
Fto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,31-01-2020.....Il responsabile area amm.va Annalisa Antonioni

